



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena

P.zza della Repubblica n. 35 – 47030 Sogliano al Rubicone (FC)

Tel. 0541.817311 – Fax 0541.948866

ORDINANZA SINDACALE N. 7 / 2026

OGGETTO: ATTIVAZIONE FASE DI PREALLARME PER IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

in particolare il periodo estivo comporta, generalmente, un rilevante pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno delle aree urbane, provoca la proliferazione di vegetazione, rovi e sterpaglia che, a causa del periodo particolarmente siccitoso, possono costituire origine di incendi anche a seguito di deboli inneschi;

la mancata pulizia dei fondi può altresì creare problemi alla sicurezza della circolazione, limitando le condizioni di visibilità;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 "*Testo Unico degli Enti Locali*" con particolare riferimento all'art. 50;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018, recante il "*Codice di protezione civile*" e in particolare l'art.3, comma 1, lett. c), che individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e l'art. 6, comma 1, che definisce le attribuzioni della predetta Autorità;

VISTA la Legge n. 353 del 21/11/2000 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";

RICHIAMATO l'art. 2 della succitata L. 353/2000 il quale definisce "*incendio boschivo*" un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree;

VISTO il Decreto Legge 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante "*Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile*" ed, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d'interfaccia urbano-rurale, nonché

dell'apparato sanzionatorio;

VISTO il D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. *“Norme in materia ambientale”*;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 6 bis dell'art. 182 comma del D.Lgs. 152/2006 il quale dispone che *“Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”*;

RICHIAMATO altresì il D.L. 13 giugno 2023 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023 n. 103;

VISTO il *“Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex Legge 21 novembre 2000, n. 353. Periodo 2022-2026”* approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1211/2022, aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 677 del 4 maggio 2026;

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 01/08/2018, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1226 del 30/07/2018, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 del 30/07/2018 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 244 del 01/08/2018;

VISTA la nota del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile prot. 2026/48970.U del 29/07/2026 mediante la quale è stata disposta la proroga dell'attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale nel periodo dal 3 al 9 agosto 2026 compresi;

VISTA la determinazione regionale n. 2453 del 28/07/2026 a firma del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con la quale è stata disposta l'attivazione della FASE DI PREALLARME e dichiarato lo STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' per rischio di incendi boschivi sul territorio comunale dal 3 al 9 agosto 2026;

VISTA la determinazione regionale n. 2561 del 05/08/2026 a firma del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con la quale è stata disposta la proroga della FASE DI PREALLARME e dichiarato lo STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' per rischio di incendi boschivi dal 10 al 16 agosto 2026;

RITENUTO necessario porre in essere efficaci azioni di prevenzione, imponendo il divieto a comportamenti ed attività che possono costituire o favorire un pericolo diretto o indiretto di incendio tramite l'adozione di provvedimento a tutela della pubblica incolumità;

RILEVATA altresì la necessità di adottare misure straordinarie finalizzate ad assicurare il pronto utilizzo di risorse idriche nel territorio comunale, eventualmente necessarie alle operazioni legate alla campagna Antincendi Boschivi (AIB) per contrastare efficacemente gli incendi boschivi che dovessero innescarsi sul territorio;

PRESO ATTO che il suddetto prelievo di acqua in caso di incendi e/o attività di prevenzione può essere garantito attraverso bacini e laghetti per i mezzi aerei e tramite punti idranti e vasche di bonifica per i mezzi terrestri;

VISTI INOLTRE:

il R.D. 18/06/1931 n.773 *“Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”* (T.U.L.P.S.) e successive modifiche ed integrazioni;

il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 *“Nuovo codice della strada”* e successive modifiche ed integrazioni;

il D.Lgs. n.177/2016 recante *“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della Legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "*Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali*";
l'art. 8, comma 3, della L. n. 241/1990;

O R D I N A

su tutto il territorio comunale, dalla data odierna e comunque fino alla cessazione del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, ad oggi fissato a tutto il 16 agosto 2026, che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

divieto assoluto di accendere fuochi o utilizzare strumenti che producano fiamme, scintille o braci, all'interno delle aree forestali;

divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali;

divieto di gettare fiammiferi, sigari, o sigarette accese, o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio in aree forestali e/o in aree urbane incolte

divieto di esercitare attività pirotecnica, di accendere fuochi d'artificio, di lanciare razzi e/o mongolfiere di carta (lanterne volanti) dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, ad eccezione delle attività svolte da coloro che risultano titolari di licenza per l'esercizio di spettacoli pirotecnici ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

O R D I N A I N O L T R E

ai concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi per uso domestico, di mantenere sgombra e priva di vegetazione le superfici circostanti i depositi;

ai proprietari e/o detentori di casolari, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, di lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto di almeno 10 metri completamente sgombra e priva di vegetazione;

ai conduttori di mezzi con motore a scoppio destinati ad azionare le macchine agricole (trebbie, trattori ecc..) di adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare la propagazione di scintille durante le lavorazioni;

ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare prontamente perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati;

ai proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, di provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa;

alla società ANAS, le Società di gestione di servizi idrici, la Provincia di Forlì-Cesena ed il Consorzio di Bonifica della Romagna, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti

ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.

D I S P O N E

che venga garantita la pronta disponibilità di utilizzo di tutti i punti di approvvigionamento idrico, pubblici e privati, presenti sul territorio comunale, così come censiti dagli enti preposti, sia per mezzi di terra (autobotti), sia per mezzi aerei (elicotteri) impegnati nella campagna antincendio boschivo (AIB);

VIGILANZA E SANZIONI

gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge;

la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza;

fatte salve le più gravi sanzioni previste dalle vigenti Leggi in materia come sopra richiamate, ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

NORME APPLICABILI

per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge regionale di cui alla determinazione regionale n. 2453 del 28/07/2026 a firma del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna.

D I S P O N E I N O L T R E

che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità dell'ordinanza, oltre che pubblicazione sul sito internet del Comune di Sogliano al Rubicone;

che la Polizia Locale, per quanto di competenza, sia incaricata del controllo e dell'accertamento delle relative violazioni, affidandole inoltre il compito di intensificare le attività di monitoraggio ed intervento sul territorio, al fine di garantire l'efficacia del presente provvedimento e prevenire concretamente situazioni di danno e pericolo;

che la presente ordinanza venga trasmessa:

alla Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, Servizio Territoriale:
STPC.ForliCesena@postacert.regione.emilia-romagna.it

alla Prefettura di Forlì-Cesena, Area Difesa e Protezione Civile: protocollo.preffc@pec.interno.it

al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena: com.prev.forli@cert.vigilfuoco.it

al Comando Compagnia Carabinieri Forestale di Cesena: ffc42948@pec.carabinieri.it

al Comando Stazione Carabinieri di Sogliano al Rubicone: tfc20898@pec.carabinieri.it

al Consorzio di Bonifica della Romagna: bonificaromagna@legalmail.it

a Romagna Acque S.p.A.: mail@pec.romagnacque.it

ad Hera Forlì-Cesena: heraspa@pec.gruppohera.it

alla Direzione Compartimentale ANAS: anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it

Al Servizio Infrastrutture Viarie Gestione Strade Patrimonio Mobilità e Trasporti provincia FC:
provfc@cert.provincia.fc.it

Alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni "Rubicone e Mare": polizialocale@pec.unionerubiconemare.it

al Responsabile Area LL.PP. – Progettazione - Sede.

A V V E R T E I N F I N E

che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna - Bologna - ed entro 120 giorni presentare ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Tania Bocchini
(firmato digitalmente)

Lì, 07/08/2026

IL SINDACO
BOCCHINI TANIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)